

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
 Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531
 Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363

Internet: www.regione.liguria.it
 E-mail: abbonati@regione.liguria.it
 E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE PRIMA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo €. 2,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: €. 160,00 - Parte I: €. 40,00 - Parte II: €. 80,00 - Parte III: €. 40,00 - Parte IV: €. 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di e. 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione e. 5,00 - Testo e. 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi,15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO
 Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DCB Avellino - n. 180/2005"

PARTE PRIMA

Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n.32

SOMMARIO

- LEGGE REGIONALE 23 Dicembre 2013 N. 40**
Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2014. pag. 2
- LEGGE REGIONALE 23 Dicembre 2013 N. 41**
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2014). pag. 19
- LEGGE REGIONALE 23 Dicembre 2013 N. 42**
Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2014.
(Pubblicata su Supplemento Straordinario al B.U. n. 23 del 27.12.2013, parte I)

LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2013 N. 40**Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2014.**

Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

**Articolo 1
(Oggetto e finalità)**

1. La presente legge ha ad oggetto la modifica e la semplificazione di leggi regionali al fine di rendere più efficace l'azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di programmazione economico-finanziaria regionale.

**TITOLO I
MODIFICA E ADEGUAMENTO DI NORME REGIONALI****Articolo 2
(Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico))**

1. Al comma 1 dell'articolo 44 bis della l.r. 4/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "ottenuti anche attraverso l'abbruciamento controllato in sito" sono sostituite dalle seguenti: "ottenuti anche attraverso la trasformazione in sito, secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 48".

**Articolo 3
(Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo))**

1. Al comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 38/2007 e successive modificazioni e integrazioni dopo le parole "impegni assunti" sono aggiunte le seguenti: "nonché a favore di persone fisiche, richiedenti mutui prima casa, che si trovano in difficoltà nel reperimento di garanzie aggiuntive".
2. Alla fine del comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 38/2007 e successive modificazioni e integrazioni sono aggiunte le seguenti parole: "Tale fondo può essere integrato con conferimenti da parte di soggetti pubblici e privati, previa approvazione della Regione".
3. Dopo la lettera d) del comma 9 dell'articolo 26 bis della l.r. 38/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunta la seguente:
"d bis) gli interventi di recupero e di nuova costruzione conseguenti ad operazioni di valorizzazione di patrimonio immobiliare pubblico o di società pubbliche."

**Articolo 4
(Modifica all'articolo 33 e interpretazione autentica dell'articolo 30 della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni ed integrazioni))**

1. Il comma 3 dell'articolo 33 della l.r. 5/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
"3. Sono nominati, altresì, due supplenti in possesso dei requisiti indicati al comma 1."
2. La disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 30 della l.r. 5/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è da intendersi nel senso che sono ricevuti dall'ufficiale

- e) promozione di azioni di ricerca di nuovi metodi e strumenti per l'educazione ambientale;
 - f) cura della comunicazione all'interno del sistema regionale di educazione ambientale.
3. I CEA svolgono in particolare i seguenti compiti:
- a) realizzazione a livello locale di progetti di educazione ambientale;
 - b) promozione della sostenibilità ambientale presso le comunità locali nei processi che riguardano lo sviluppo del territorio.
4. La Giunta regionale, con proprio provvedimento:
- a) stabilisce le modalità di organizzazione del sistema di educazione ambientale;
 - b) effettua la programmazione triennale delle attività in materia di informazione ed educazione ambientale e alla sostenibilità e ne dà attuazione annualmente, in base alla disponibilità finanziaria.”.
4. Dopo la lettera c) del punto 7 dell'allegato A della l.r. 20/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunta la seguente “c bis) supporto operativo al centro regionale di educazione ambientale (CREA)”.

Articolo 23

(Iscrizione al Registro regionale delle persone giuridiche private della Regione Liguria dei comitati locali e provinciali dell'Associazione Italiana della Croce Rossa)

1. I comitati locali e provinciali della Associazione Italiana della Croce Rossa esistenti alla data del 31 dicembre 2013 sul territorio ligure che facciano istanza alla Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 bis del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 (Riorganizzazione dell'Associazione Italiana della Croce Rossa (C.R.I.) a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183) e successive modificazioni ed integrazioni sono iscritti di diritto nel Registro regionale delle persone giuridiche private della Regione Liguria alla data prevista dal medesimo articolo 1 bis.
2. Ai fini di cui al comma 1, i comitati locali e provinciali presentano istanza sottoscritta dal Presidente almeno sette giorni prima della data stabilita per l'iscrizione, corredata dai nominativi dei componenti degli organi previsti.
3. Entro sessanta giorni dall'approvazione, i comitati locali e provinciali presentano alla Regione copia autentica notarile del nuovo Statuto redatto nella forma di atto pubblico. Entro trenta giorni dalla nomina, i comitati locali e provinciali trasmettono alla Regione la documentazione relativa alla nomina degli organi statutariamente previsti e ogni altro atto necessario ai fini del mantenimento dell'iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche private, fatto salvo quanto previsto al comma 4.
4. A seguito delle procedure previste dall'articolo 4 del d.lgs. 178/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, i comitati locali e provinciali provvedono alla trasmissione della documentazione necessaria per la definizione degli aspetti patrimoniali e finanziari derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche.

Articolo 24

(Modifica alla legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42 (Testo unico delle norme sul Terzo Settore))

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 42/2012 è inserito il seguente:
“2 bis. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai soggetti per i quali sia diversamente previsto da disposizioni legislative nazionali.”.

Articolo 25

(Modifica alla legge regionale 21 luglio 1983, n. 29 (Costruzioni in zone sismiche – Deleghe e norme urbanistiche particolari))

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 bis della l.r. 29/1983 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:
“1 bis. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente titolo gli interventi individuati nel provvedimento della Giunta regionale, di cui al comma 1, lettere a) e b). Restano fermi gli adempimenti relativi alle opere di conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica, previsti dall'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modificazioni ed integrazioni.”.

Articolo 31
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 23 dicembre 2013

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando